

1629

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. Atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione Lavoro e Prov.
Facciate n. 18/15
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/11/77 N. 533)
Napoli, 18/11/15
Il Cancelliere

Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso, all'udienza del 18.2.2015, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 8529/13 RG Lavoro

TRA

l, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, come in atti

RICORRENTE

E

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti, come in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.03.2013., regolarmente notificato, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta demansionante posta in essere da Telecom Italia spa dal 21.11.2006 per tutta la sua durata e l'effetto la condanna della predetta società al risarcimento del danno professionale pari al 75% della retribuzione globale di fatto e percepita dalla ricorrente dal 21.11.2006 sino alla data del deposito del ricorso o altra data, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese di lite al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Telecom Italia spa si costituiva regolarmente chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice sentita la ricorrente, ammetteva la prova per testi.
Escussi i testi, il Giudice rinviava la causa con termine per note.

PP

All'odierna udienza a seguito della discussione il Giudice si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale, emetteva sentenza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

La ricorrente, come da buste paga, risulta essere inquadrata con la qualifica di addetto attività impiegatizie.

Per il CCNL di riferimento *"Appartengono alla figura professionale di "addetto ad attività impiegatizie" i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite attraverso idonei percorsi formativi o consolidate esperienze, svolgono compiti di natura amministrativa, commerciale, di gestione del rapporto con la clientela, di gestione operativa nell'ambito di definite modalità di processo, di supporto amministrativo ai processi aziendali, richiedenti l'applicazione e/o l'adattamento di procedure d'ufficio e metodologie di lavoro.*

Rientra inoltre tra le caratteristiche della figura lo svolgimento di attività per le quali sono richieste capacità di adattamento ed elaborazione delle informazioni, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie d'ufficio, nonché capacità di comunicazione efficace finalizzata alla massimizzazione del risultato in funzione delle specifiche esigenze commerciali. È proprio della figura il possesso di diversificate competenze di base rispetto ai modelli operativi di riferimento nonché la conoscenza dell'insieme dei processi produttivi correlati e degli ambiti organizzativi di norma caratterizzati da aspetti di contiguità professionale.

A titolo esemplificativo fanno parte di tale figura professionale le attività di segreteria, elaborazione di fatti amministrativi, acquisizione e gestione di dotazioni, gestione amministrativa e commerciale della clientela tesa alla soddisfazione continuativa della stessa, acquisizione della clientela mediante individuazione di idonee soluzioni commerciali, raccolta ed elaborazione di dati statistici, caricamento di dati su supporti informatici, colloquio con la clientela, commercializzazione - diretta o per via telefonica - di prodotti/servizi, erogazione di servizi multimediali, ecc."

La ricorrente dal 1994 ad ottobre del 2005 è stata impiegata presso il "servizio 12" ed aveva una propria postazione con videoterminale e con un programma informatico gestiva le richieste degli utenti inserendo nello stesso dati e fornendo risposte alla clientela.

Dal 28.10.2005 al dicembre 2012 la ricorrente è stata trasferita presso l'Unità di Servizio Security.

Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 31447 del 2010, passata in giudicato, Telecom Italia spa è stata condannata a pagare in favore della ricorrente euro 9.000,00 a titolo di risarcimento danni da dequalificazione professionale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il periodo oggetto della predetta sentenza era ottobre 2005-novembre 2006.

I motivi del ricorso presentato con il presente giudizio sono gli stessi ma coprono un periodo successivo al deposito della predetta sentenza.

La sentenza n. 31447/2010 non preclude un diverso accertamento con riferimento alla presente controversia. L'accertamento è stato operato "dalla data di dequalificazione professionale (ottobre 2005) alla data del deposito del ricorso". Per cui, per il periodo successivo (dedotto nella presente controversia), non vi può essere alcuna eccezione di giudicato.

Deve ritenersi provata, con l'istruttoria effettuata, relativamente al periodo 21.11.2006 - dicembre 2012, una dequalificazione professionale meritevole di censura.

I testi escussi le cui deposizioni per linearità e coerenza devono ritenersi attendibili hanno testualmente dichiarato:

Il Teste ::

ADR: Ho cause in corso contro Telecom per lo stesso motivo dinnanzi a questo Tribunale, ho già avuto due sentenze relative a due periodi diversi in cui mi è stato riconosciuto il demansionamento.

ADR: Ho lavorato insieme alla ricorrente dal 2007 per TELECOM, in Napoli al Centro Direzionale presso la Torre A4, e svolgevamo attività di portineria, svolgevamo gli stessi turni ed abbiamo svolto tale attività insieme fino al 2012.

ADR: dal 2005 al 2007 svolgevamo sempre attività di portierato, io presso il Centro Direzionale - Torre A4, mentre la ricorrente svolgeva attività di portierato presso la Torre C1, non sono proprio sicura che fosse C1.

ADR: nel 2005 un gruppo di colleghi, tra cui la sottoscritta e la ricorrente, lavoravamo tutti per il 187 e per il 1254, siamo stati trasferiti per svolgere attività di portierato in varie sedi.

ADR: So che la ricorrente nel periodo 2005 -2007 ha svolto concretamente attività di portierato perché l'ho vista svolgere tale mansione. Spesso sono stata presso la Torre dove lei lavorava e l'ho vista svolgere attività di portierato.

ADR: L'attività di portierato consisteva nell'accogliere all'ingresso delle Torri i clienti di Telecom Italia che di solito venivano per fare dei reclami.



ADR: la nostra attività consisteva nel registrare il nominativo con orario di entrata ed uscita e gli estremi dei documenti degli utenti esterni e dei dipendenti che non avevano tesserino. Rilasciavamo agli stessi un pass che dovevano restituirci all'uscita. Inoltre, in caso di necessità eravamo noi che comandavamo l'apertura e chiusura della sbarra presente vicino ai tornelli. Utilizzavamo il telefono presente in portineria per comunicare con gli uffici che erano presenti nella Torre anche per annunciare persone che stavano arrivando.

Avevamo un PC col quale controllavamo i dati del personale, ad esempio il piano in cui i dipendenti lavoravano il loro numero di telefono ed il cellulare. Utilizzavamo solo questo programma che era di prassi per l'attività che svolgevamo, sullo stesso registravamo anche le nostre presenze.

ADR: spesso sia io che la ricorrente ci siamo trovate di fronte a persone che minacciavano ed insultavano per i reclami che volevano presentare ed inoltre è capitato che abbiamo dovuto fermare persone che volevano andare negli uffici senza autorizzazione, chiedendo l'aiuto delle guardie giurate.

ADR: al 1254 ho potuto constatare di persona che chi vi lavorava rispondeva al telefono ai clienti che chiedevano informazioni sui numeri di telefono degli utenti Telecom. Ricordo che la ricorrente prima di andare a lavorare in portineria fu adibita anche ad aggiornare gli elenchi telefonici inserendo i dati ed indirizzi degli utenti che si modificavano nel tempo.

ADR: al 1254 la ricorrente svolgeva l'attività sopra descritta in una postazione composta da scrivania, telefono, PC, ed aveva i bagni vicino. Preciso che quando invece svolgeva attività di portierato non aveva neanche i bagni vicino ed inoltre mancava il climatizzatore, noi dipendenti ci arrangiavamo con una stufetta nel periodo in cui faceva freddo. Eravamo esposti al freddo in quanto la nostra postazione era vicino alla porta d'ingresso che sia priva e chiudeva continuamente.

ADR: non avevamo nessun compito demandatoci dalla società relativo alla Pano di evacuazione. Di ciò si occupavano le guardie giurate.

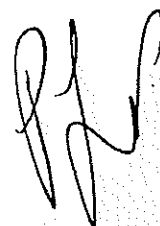
Il teste _____):

ADR: indifferente.

ADR: Ho lavorato per Telcom dal 1980 al 31 dicembre 2012, quando sono stato masso in mobilità.

ADR: dal novembre del 2006 lavoravo in portineria nell'Edificio F6 del centro Direzionale, mentre la signora lavorava presso l'edificio C1.

ADR: quando mancava qualche dipendente della portineria dell'Edificio C1 io andavo su richiesta della società a svolgere sostituzione e quindi ho lavorato insieme alla ricorrente.



ADR: la ricorrente tra il 2007 ed il 2009 è stata trasferita presso l'isola A4 dove io come detto prima ho anche svolto sostituzioni.

ADR: dal 2009-2010 la ricorrente è stata poi trasferita presso l'isola F6 dove io lavoravo.

ADR: la ricorrente ha sempre svolto la mia stessa mansione che consisteva nello stare all'ingresso dell'Edificio dietro un desk dando informazioni alle persone che entravano, in pratica svolgevamo una mansione di portineria.

ADR: la nostra attività consisteva nel registrare il nominativo con orario di entrata ed uscita e gli estremi dei documenti degli utenti esterni e dei dipendenti che non avevano tesserino, ai quali davamo un tesserino sostitutivo.

ADR: Rilasciavamo agli utenti esterni un pass che dovevano restituirci all'uscita.

ADR: usavamo il telefono per verificare gli appuntamenti che i clienti dicevano di avere con le persone negli uffici.

ADR: avevamo un pc che ci serviva solo per verificare i nomi dei colleghi ed i piani in cui stavano ed i loro numeri di telefono. Preciso che il Pc unico per ogni portineria ci è stato dato solo nel 2007-2008.

ADR: ho lavorato insieme alla ricorrente per il 1254 per un paio di anni prima di essere trasferiti tutti alle portinerie, la nostra attività consisteva nel rispondere a telefono e dare informazioni sui numeri di telefono ai clienti Telecom. Per svolgere tale attività utilizzavamo un pc.

ADR: dall'inizio del 2012, marzo aprile, sia io che la ricorrente siamo stati spostati ad altra attività, svolgevamo attività collegata alla fatturazione, nel senso che inserivamo nel terminale i pagamenti fatti dai clienti.

aDR: Spesso ci trovavamo stando in portineria a dover affrontare i clienti che infuriati venivano a reclamare. Non potendo salire dai responsabili i clienti aggredivano noi che eravamo in portineria.

Il teste *.....* riferisce in relazione a fatti relativi al periodo successivo al gennaio 2014

ADR: Lavoro a Napoli al Centro Direzionale Isola B1 per la Telecom dal 1987. Io svolgo attualmente la mansione di responsabile del gruppo DAC dalla metà di gennaio del 2014. Di questo gruppo fa parte la ricorrente.

ADR: Io posso riferire solo relativamente al periodo in cui sono diventato responsabile del dac. Dal gennaio del 2014 la ricorrente l'ho vista svolgere, perché da me diretta, la mansione di tipizzatrice, che consiste tramite un terminale nell'individuare le richieste dei clienti fatte tramite posta ordinaria o fax.



ADR: so, in quanto riferitomi dal mio responsabile sig. Berisgotti, che il gruppo DAC è stato costituito nell'ottobre del 2013, concretamente non ho mai visto svolgere mansioni alla ricorrente prima del gennaio 2014.

ADR: Non so se la ricorrente ne facesse parte del gruppo dac prima del gennaio 2014.

Le mansioni assegnate alla ricorrente, nel periodo novembre 2006 – dicembre 2012, nel loro effettivo contenuto, come ricostruite dall'istruttoria, appaiono in effetti difficilmente riconducibili alla qualifica professionale di appartenenza, divergendo quanto a contenuto professionale, da quelle originariamente disimpegnate.

Non riconducibili alla mansione di addetto alle attività impiegate sono le mansioni di addetto alla reception, che implicano la verifica dei nominativi dei visitatori ammessi all'ingresso negli uffici aziendali, alla registrazione degli stessi su registri cartacei, la consegna di badge di ingresso, attività prive di carattere discrezionale ed autonomia.

Nel decidere di assegnare la ricorrente alla reception non è stato tutelato dall'azienda il patrimonio professionale acquisito nel tempo dalla lavoratrice.

E' stato provato che Telecom Italia spa ha comportato una grave compromissione per la dipendente di utilizzare le capacità professionali acquisite nello svolgimento delle precedenti mansioni con pericolo di perdita delle stesse dal 26.11.2007 al dicembre del 2012.

Ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto, ai sensi dell'art. 2103, allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, e, la violazione di tale diritto, determina la configurazione di un danno risarcibile, quale lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro.

La domanda va dunque accolta con condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente relativamente al periodo 21.11.2006 - dicembre 2012, che si tiene equo determinare nella misura pari ad euro 50.000,00, pari all'incirca ad un terzo della retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.



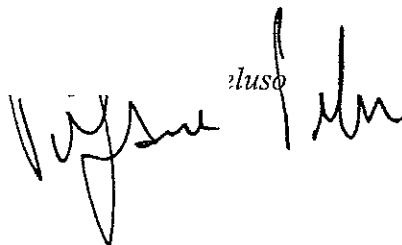
PQM

Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

– accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Telecom Italia spa, in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni da dequalificazione professionale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

– condanna Telecom Italia spa al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi , oltre spese , IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, 18.2.2015

 ^{lus}